



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 14

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA INSTALLARE NEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOC. RONCOBILACCIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ARPA, ASPI E COMUNE.

Addì **NOVE FEBBRAIO DUEMILADICIOTTO**, alle ore **20:40**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Fabbri Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Presente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Presente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Presente

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Pasquini Paola**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:

INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA INSTALLARE NEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOC. RONCOBILACCIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ARPA, ASPI E COMUNE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., in data 18.09.1968 ha stipulato con l'ANAS la convenzione n° 9297- approvata e resa esecutiva con Decreto Interministeriale n. 2890/1968;
- che con convenzione del 04.08.1997 n° 230 – di revisione di precedente convenzione -, approvata in pari data dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, con decreto n° 314 e successivi atti aggiuntivi, l'ANAS ha affidato ad Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. la concessione per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'autostrada Milano – Napoli;
- che la convenzione anzidetta, prevede, tra l'altro, in capo ad Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., l'onere di realizzare a propria cura e spese - nell'ambito del progetto esecutivo complessivo dell'opera autostradale - gli interventi aventi rapporto di causalità con l'infrastruttura autostradale stessa;
- in data 24.12.2013 il Ministero ed Autostrade per l'Italia hanno sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 12.10.2007, approvato con decreto interministeriale del 30.12.2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 29.05.2014;
- che nell'ambito dei lavori della Galleria di Base è stata realizzata una centrale di ventilazione sotterranea, comprendente un manufatto di immissione di aria fresca in galleria, posto in corrispondenza del piazzale di Roncobilaccio, che soltanto in caso di incendio in galleria ha anche la funzione di estrazione;
- che Autostrade per l'Italia ha inoltre predisposto un piano di monitoraggio ambientale, approvato dall'Osservatorio Ambientale e Socio-Economico della Variante di Valico, che prevede una fase post operam della durata di un anno;
- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Provvedimento prot. 196 del 13.01.2014, ha decretato il perfezionamento dell'intesa Stato - Regione Emilia Romagna del progetto della centrale di ventilazione;
- che nella Conferenza di Servizi di cui al suddetto Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Delibera n. 58 del 26.11.2012, il Comune di Castiglione dei Pepoli ha formulato, tra le altre, le seguenti prescrizioni:
 - *“esecuzione di un monitoraggio ante operam per un tempo non inferiore all'anno volto a dare indicazioni certe e specifiche dello stato della qualità dell'aria, da rendersi pubbliche, utili e affidabili per la conoscenza e la comparazione con i rilievi derivanti dal previsto monitoraggio post operam”*;
 - *“predisposizione all'interno del sistema delle condutture di estrazione dell'aria viziata di meccanismi, impianti o tecnologie miranti al c.d. “abbattimento fumi “ che elimini o riduca l'emissione all'esterno a prescindere dalla natura chimica delle sostanze che si liberassero a seguito di eventi calamitosi gravi”*;

- che in ottemperanza alle citate prescrizioni Autostrade per l'Italia:
 - in accordo con Arpae, nell'ambito del monitoraggio ambientale – la cui verifica è in capo all'Osservatorio ambientale e Socio-Economico della Variante di Valico – ha attuato un monitoraggio della qualità dell'aria, eseguito mediante un laboratorio mobile strumentato, localizzato in corrispondenza della discenderia. Le campagne di rilievo della qualità dell'aria con mezzo mobile strumentato seguono specifiche procedure di misura che permettono di verificare il rispetto dei limiti normativi e eventuali variazioni di concentrazioni conseguenti all'entrata in esercizio dell'opera. I rilievi, della durata di 15 giorni ciascuno e con frequenza trimestrale, sono stati eseguiti per l'intera durata prescritta (un anno) nella fase ante operam, e conformemente al piano di monitoraggio ambientale saranno eseguiti per un anno nella fase post operam ;
 - ha progettato, installato e collaudato un impianto di abbattimento fumi ad acqua nebulizzata nella discenderia della Galleria di Base;
- che in data 23.12.2015 la Galleria di Base della Variante di Valico è stata aperta al traffico;
- che il Comune ha richiesto ad Autostrade per l'Italia di effettuare altresì un monitoraggio della qualità dell'aria con un sistema in continuo, da installare in terreni di proprietà comunale;
- che Autostrade per l'Italia si è resa disponibile a farsi carico degli oneri relativi all'installazione della strumentazione necessaria alla realizzazione del sistema di monitoraggio e alla relativa gestione e manutenzione.

Evidenziato:

- che un monitoraggio della qualità dell'aria può essere effettuato con un sistema di monitoraggio in continuo attualmente in dotazione ad Arpae, analogo a quelli che compongono la Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria (di seguito indicata come RRQA);
- che Arpae possiede una prolungata esperienza nella gestione della RRQA e nella validazione ed elaborazione dei dati;
- che è comune interesse delle parti, ciascuna in relazione ai propri fini istituzionali, collaborare alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo e che si ritiene di dover assicurare la gestione del sistema di monitoraggio e la relativa elaborazione dei dati per un periodo di tempo di 15 (quindici) mesi a decorrere dall'efficacia del presente accordo, di cui al successivo art.14.;
- che ai sensi dell'art. 15 L.n. 241/1990 e ss.mm le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che ai predetti accordi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 11 co 2 e 3 della medesima legge 241/1990.

Considerato che, per quanto indicato in premessa, alla luce delle attività comunemente svolte, si ritiene opportuno affidare la diretta gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio e la gestione ed elaborazione dei dati rilevati ad Arpae - Sezione di Bologna, in quanto soggetto istituzionale che può valutare i dati in relazione ai risultati ottenuti dalla RRQA,

Visto lo schema di convenzione presentato da ASPI in data 04/12/2017 Prot. 13429, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, ad oggetto l'installazione, la gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico da installare nel terreno di proprietà comunale in loc. Roncobilaccio;

Ritenuto necessario approvare lo schema di convenzione suddetto, al fine di attuare le prescrizioni del Comune di Castiglione dei Pepoli riportate negli atti della conferenza di servizi approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Delibera n. 58 del 26.11.2012;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti, in base all' art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell' allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Sentito, altresì, il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del DLgs. n. 267/2000;

Con Voti Unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **La Premessa** narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, come tale, viene approvata ad ogni effetto di legge;
2. **Di Disporre**, per i motivi in premessa esposti, l'approvazione dello schema di convenzione tra ARPAE, ASPI e Comune di Castiglione dei Pepoli, allegata e parte integrante della presente deliberazione, l'installazione, la gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico da installare nel terreno di proprietà comunale in loc. Roncobilaccio;
3. **Di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione della scrittura privata predetta e ad apportare correzioni di eventuali errori e/o integrazioni necessarie a meglio definire le condizioni della concessione in comodato d'uso gratuito;
4. **Di inviare** il presente atto:
 - alla Soc. Autostrade per l'Italia;
 - ad ARPAE
5. **Di dare** atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio del Comune di Castiglione dei Pepoli;

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, all'unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per le motivazioni di cui in premessa.



CONVENZIONE

TRA

Autostrade per l'Italia S.p.A. - con sede in Roma, Via A. Bergamini 50, codice fiscale 07516911000, di seguito denominata per brevità "Autostrade per l'Italia", per la quale interviene il dott. ing. Roberto Tomasi nella sua qualità di Condirettore Generale Nuove Opere;

e

Il Comune di Castiglione dei Pepoli - C. Fisc. - P. Iva n. 00702191206 - con sede in Piazza Marconi, 1, 40035 - Bologna, in persona del Sindaco pro tempore, Dott. Maurizio Fabbri, in seguito Comune

e

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, Sezione di Bologna (C.F. e P. Iva n. 04290860370), di seguito denominata Arpae, con sede in Bologna, Via Rocchi n. 19, rappresentata dal Direttore della Sezione Provinciale di Bologna, Dott.ssa Maria Adelaide Corvaglia

PER

disciplinare i rapporti derivanti dalla installazione, gestione e manutenzione di un sistema di monitoraggio in continuo dell'inquinamento atmosferico in corrispondenza della discenderia della Galleria di base (ex lotti 9 - 10 - 11) nell'ambito dell'Autostrada A1 Milano - Napoli. Adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello.

Tratto: La Quercia - Aglio.

Premesso:

Progetto esecutivo Galleria di base (lotti 9 – 10 – 11);

6. che, per effetto dell'Atto di conferimento di ramo d'azienda del 30.05.2003, Rep. n. 42734, Raccolta n. 11355 – Notaio Gennaro Mariconda, Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. ha conferito ad Autostrade per l'Italia il ramo di azienda costituito dalle attività già svolte in regime di concessione e le relative attività accessorie e di supporto (Convenzione ANAS del 04.08.1997 e successivi Atti Aggiuntivi), come meglio definite nel predetto atto e che conseguentemente, Autostrade per l'Italia, a far data dal 1 luglio 2003, è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al ramo aziendale trasferito;

7. che in data 24 novembre 2003 ANAS ed Autostrade per l'Italia hanno stipulato la convenzione – registrata all'Ufficio delle Entrate di Roma il 26 novembre 2003 serie 3, numero 19639 – con la quale l'ANAS riconosce che Autostrade per l'Italia succede, senza soluzione di continuità, ad Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., nella convenzione 4 agosto 1997 e successivi atti aggiuntivi;

7 bis. che in data 12.10.2007 ANAS e Autostrade per l'Italia hanno stipulato la convenzione unica – approvata per legge 6 giugno 2008 n. 101- novativa e sostitutiva della convenzione del 04.08.1997 e successivi atti aggiuntivi;

8. che, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14 e s.m., si è verificato, a far data dal 1.10.2012, il trasferimento ex lege al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito "Ministero") delle funzioni

di amministrazione concedente - di cui all'art. 36, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. - precedentemente affidate all'ANAS S.p.A.;

9. in data 24.12.2013 il Ministero ed Autostrade per l'Italia hanno sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 12.10.2007, approvato con decreto interministeriale del 30.12.2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 29.05.2014;

10. che con D.P.C.M. 11.02.14 n. 72, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", è stato ridefinito l'assetto strutturale del MIT, con l'istituzione ex novo della Direzione Generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali (DGVCA);

11. che nell'ambito dei lavori della Galleria di Base è stata realizzata una centrale di ventilazione sotterranea, comprendente un manufatto di immissione di aria fresca in galleria, posto in corrispondenza del piazzale di Roncobilaccio, che soltanto in caso di incendio in galleria ha anche la funzione di estrazione dei fumi;

12. che Autostrade per l'Italia ha inoltre predisposto un piano di monitoraggio ambientale, approvato dall'Osservatorio Ambientale e Socio-Economico della Variante di Valico, che prevede una fase post operam della durata di un anno;

13. che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Provvedimento prot. 196 del 13.01.2014, ha decretato il perfezionamento dell'intesa Stato - Regione Emilia Romagna del progetto della centrale di ventilazione;

14. che nella Conferenza di Servizi di cui al suddetto Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Delibera n. 58 del 26.11.2012, il Comune di Castiglione dei Pepoli ha formulato, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

- *“esecuzione di un monitoraggio ante operam per un tempo non inferiore all’anno volto a dare indicazioni certe e specifiche dello stato della qualità dell’aria, da rendersi pubbliche, utili e affidabili per la conoscenza e la comparazione con i rilievi derivanti dal previsto monitoraggio post operam”;*
- *“predisposizione all’interno del sistema delle condutture di estrazione dell’aria viziata di meccanismi, impianti o tecnologie miranti al c.d. “abbattimento fumi “ che elimini o riduca l’emissione all’esterno a prescindere dalla natura chimica delle sostanze che si liberassero a seguito di eventi calamitosi gravi”;*

15. che in ottemperanza alle citate prescrizioni Autostrade per l’Italia:

- in accordo con Arpae, nell’ambito del monitoraggio ambientale - la cui verifica è in capo all’Osservatorio ambientale e Socio-Economico della Variante di Valico - ha attuato un monitoraggio della qualità dell’aria, eseguito mediante un laboratorio mobile strumentato, localizzato in corrispondenza della discenderia. Le campagne di rilievo della qualità dell’aria con mezzo mobile strumentato seguono specifiche procedure di misura che permettono di verificare il rispetto dei limiti normativi e eventuali variazioni di concentrazioni conseguenti all’entrata in esercizio dell’opera. I rilievi, della durata di 15 giorni ciascuno e con frequenza trimestrale,

sono stati eseguiti per l'intera durata prescritta (un anno) nella fase ante operam, e conformemente al piano di monitoraggio ambientale

saranno eseguiti per un anno nella fase post operam;

- ha progettato, installato e collaudato un impianto di abbattimento fumi ad acqua nebulizzata nella discenderia della Galleria di Base;

16. che in data 23.12.2015 la Galleria di Base della Variante di Valico è stata aperta al traffico;

17. che il Comune, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, ha richiesto ad Autostrade per l'Italia di effettuare altresì un monitoraggio della qualità dell'aria con un sistema in continuo, da installare in terreni di proprietà comunale;

18. che Autostrade per l'Italia si è resa disponibile a farsi carico degli oneri relativi all'installazione della strumentazione necessaria, alla realizzazione del sistema di monitoraggio e alla relativa gestione e manutenzione.

19. che le parti hanno ritenuto di dare seguito ad accordo sul monitoraggio della qualità dell'aria che può essere effettuato con un sistema di monitoraggio in continuo, analogo a quelli che compongono la Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria (di seguito indicata come RRQA);

20. che Arpac possiede una prolungata esperienza nella gestione della RRQA e nella validazione ed elaborazione dei dati;

21. che è comune interesse delle parti, ciascuna in relazione ai propri fini istituzionali, collaborare alla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione e che si ritiene di dover assicurare la gestione del

sistema di monitoraggio e la relativa elaborazione dei dati per un periodo di tempo di trentasei mesi a decorrere dall'efficacia del presente accordo, di cui al successivo art. 15

22. che le parti, per quanto indicato in premessa, alla luce delle attività comunemente svolte, ritengono opportuno affidare la diretta gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio e la gestione ed elaborazione dei dati rilevati ad Arpae - Sezione di Bologna, in quanto soggetto istituzionale che può valutare i dati in relazione ai risultati ottenuti dalla RRQA;

23. che alla luce di quanto sopra espresso, le parti hanno convenuto circa la necessità di formalizzare una convenzione che regoli i rapporti e i reciproci impegni.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 - Premessa

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. Ogni precedente accordo tra le Parti, inerente agli interventi oggetto della presente convenzione, s'intende consensualmente risolto laddove contrastante con quanto quivi pattuito.

Art. 2 - Oggetto della Convenzione

2.1 La presente Convenzione ha ad oggetto quello di disciplinare i rapporti derivanti dalla installazione, gestione e manutenzione di un sistema di monitoraggio in continuo dell'inquinamento atmosferico in corrispondenza della discenderia della Galleria di base (ex lotti 9 - 10 - 11) nell'ambito dell'Autostrada A 1 Milano - Napoli. Adeguamento del tratto di

attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello.

Tratto: La Quercia – Aglio.

2.2. Il Comune consente che il sistema di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico sia installato nel terreno di proprietà comunale individuato al foglio di mappa XXX, particella XXX;

2.3 Il Comune affida ad Arpae il compito di installare, gestire e mantenere a propria cura e responsabilità e, con l'elargizione di un contributo a fondo perduto di Autostrade per l'Italia, il sistema di monitoraggio di cui al precedente punto, integrando inoltre la dotazione strumentale del laboratorio mobile in uso presso la Sezione di Bologna con un analizzatore automatico di particolato PM10;

2.4 Autostrade per l'Italia si impegna a sostenere sempre con il citato contributo a fondo perduto l'installazione, la gestione e la manutenzione del predetto sistema di monitoraggio, comprensive dei costi di messa in servizio dell'analizzatore automatico di PM10, corrispondendo a tal fine ad Arpae l'importo di cui al successivo art. 6. Autostrade per l'Italia precisa altresì che al termine della durata della presente Convenzione di cui al successivo art. 7, nulla sarà più dovuto da Aspi per la gestione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria della centralina.

Art. 3 - Attività

3.1 Il Comune, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, si impegna a rendere disponibile l'area e ad effettuare eventuali predisposizioni sul terreno individuato dal foglio di mappa XXX, particella XXX, a rilasciare tutte le necessarie autorizzazioni per l'installazione del sistema di monitoraggio, a provvedere all'allacciamento elettrico del sistema e a

sostenere tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica. Il Comune si impegna altresì ad acquisire il sistema di monitoraggio (cabina).

3.2 Arpae si impegna a:

1) procedere all'installazione del sistema di monitoraggio, costituito per i primi 12 mesi dal laboratorio mobile in dotazione ad Arpae, attrezzandolo con un analizzatore automatico di PM10 e garantendo, inoltre la misurazione in continuo dei seguenti parametri: Ossidi di Azoto, Monossido di Carbonio e Benzene. Per i successivi 24 mesi il laboratorio mobile sarà sostituito da un'apposita cabina acquisita dal Comune e con un contributo a fondo perduto da parte di Autostrade per l'Italia come indicato all'art. 6.4 eventualmente a seguito di dismissione da altro sito, purché equipaggiata con strumenti analoghi a quelli precedentemente utilizzati, ad eccezione dell'analizzatore di benzene qualora non disponibile. Arpae provvederà all'installazione della suddetta centralina in sostituzione del laboratorio mobile eventualmente anche prima della scadenza dei 12 mesi qualora tale centralina si rendesse disponibile.

2) svolgere tutte le attività gestionali e manutentive quali: verifica del funzionamento del sistema di monitoraggio, acquisizione ed elaborazioni dati, loro validazione giornaliera e pubblicazione quotidiana sul sito web di Arpae, manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di monitoraggio;

3) redigere, al termine di ogni periodo di 12 mesi di misurazioni, relazioni descrittive dei risultati, da presentare al Comune e ad Autostrade per l'Italia SpA entro sei mesi dal termine di ognuno di tali periodi. Ogni relazione, con riferimento ai dati dell'intero periodo dei rilievi, conterrà una valutazione del monitoraggio in correlazione alle concentrazioni di inquinanti riscontrate

nelle stazioni della RRQA;

3.3 Arpae si riserva di avvalersi, per parte delle attività, di soggetti esterni che saranno assoggettati agli stessi obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 13;

3.4 Il Comune si impegna a rendere pubblici i dati, rimandando sul proprio sito web, al bollettino giornaliero pubblicato quotidianamente da Arpae, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

3.5 Autostrade per l'Italia si impegna a sostenere con un contributo a fondo perduto l'installazione, la gestione e la manutenzione della strumentazione necessaria alla realizzazione del sistema di monitoraggio, secondo quanto previsto al successivo art. 6.

Art. 4 - Responsabili delle attività

4.1 Il Comune designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività inerente alla presente Convenzione il Sindaco Maurizio Fabbri;

4.2 Arpae designa quale proprio responsabile/referente per ogni attività inerente alla presente Convenzione il Dott. Andrea Mecati;

4.3 Autostrade per l'Italia designa quale proprio responsabile/referente l'Ing. Giuseppe Di Giulio.

Art. 5 – Modalità e luogo di esecuzione delle attività

Le attività saranno svolte presso il sito di installazione del sistema di monitoraggio in continuo e presso Arpae. Allo scopo di favorire l'attuazione del programma della Convenzione, le Parti autorizzano i Responsabili del progetto ed il personale coinvolto nelle attività, l'accesso reciproco alle sedi, ai laboratori nonché al sistema di monitoraggio della qualità dell'aria.

Art. 6 – Spese e modalità di pagamento

Autostrade per l'Italia si impegna a versare ad Arpaе, un contributo a fondo perduto per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, i seguenti importi complessivi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7 in merito alla durata dell'accordo:

1. l'importo risultante dal contributo a fondo perduto per la predisposizione ed installazione del laboratorio mobile per i primi 12 mesi - non sarà superiore all'importo di € 7.500,00 oltre IVA - entro 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte di Autostrade per l'Italia;

2. l'importo annuale di € 16.000,00 oltre IVA per la gestione del sistema di monitoraggio per un periodo di tempo di tre anni. Tale importo sarà corrisposto da Autostrade per l'Italia ad Arpaе in ragione di € 10.000,00 oltre IVA, al termine di ogni periodo di 12 mesi di monitoraggio e di € 6.000,00 oltre IVA dopo l'emissione di ogni relazione relativa ai 12 mesi precedenti di monitoraggio, di cui all'art. 3.2 n .3 - entro 90 giorni dalla ricezione delle fatture;

3. l'importo annuale non superiore a € 18.000,00 oltre IVA - suddiviso in fatture trimestrali - per la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di monitoraggio per un periodo di tempo di trentasei mesi (tre anni) - entro 90 giorni dalla ricezione delle fatture.

4. l'importo risultante dalle fatture inerenti l'installazione di una cabina (centralina fissa) fornita dal Comune, con l'attivazione al suo interno degli strumenti indicati all'art. 3.2 n.1, per un importo non superiore a 12.500,00 oltre IVA - entro 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte di Autostrade per l'Italia;

Art. 7 - Durata

7.1 La durata della presente Convenzione, concordata tra le Parti, è di trentasei mesi (tre anni) a decorrere dall'efficacia del presente atto, di cui al successivo art.15. Resta inteso che le Parti concordano sull'opportunità che il monitoraggio in continuo previsto dal presente accordo sostituisca integralmente il monitoraggio post operam eseguito con laboratorio mobile di cui al punto 15) delle premesse.

Tale modifica è stata condivisa anche dall'Osservatorio Ambientale e Socio-Economico della Variante di Valico, organo deputato alla verifica del monitoraggio ambientale della Variante di Valico, come risulta dalla nota prot. U010/2017/GR/pt del 08.02.2017 allegata alla presente Convenzione.

Art. 8 - Proprietà intellettuale

Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula della presente Convenzione;

- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e/o conseguite da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Art. 9 - Pubblicazioni

Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o presentare, in maniera totale o parziale, i risultati e le valutazioni relative alle attività oggetto del presente

Accordo.

Art. 10 – Uso dei segni distintivi

L'eventuale utilizzazione della denominazione e/o dei segni distintivi delle Parti non è consentita senza previa specifica autorizzazione scritta del rispettivo titolare.

Art. 11 – Forza maggiore

11.1 Ciascuna Parte non sarà responsabile per eventuali ritardi nell'esecuzione delle attività previste qualora ciò sia stato causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi e più in generale, da eventi imprevedibili ed al di fuori della possibilità di controllo della Parte che subisce l'evento.

11.2 Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore, la Parte colpita dall'evento dovrà prontamente informare per iscritto le altre Parti e, contemporaneamente, assumere tutti quei ragionevoli provvedimenti atti a limitare le conseguenze del ritardo.

Art. 12 - Responsabilità delle Parti

12.1 Il Comune, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, si assume la responsabilità di rendere disponibile l'area e ad effettuare eventuali predisposizioni sul terreno per l'installazione del sistema di monitoraggio, a rilasciare tutte le necessarie autorizzazioni, a provvedere all'allaccio elettrico del sistema e a sostenere le spese relative ai consumi di energia elettrica, secondo quanto definito al precedente art. 3 punto 1.

12.2 Arpae si assume la responsabilità di installare un analizzatore di PM10 sul laboratorio mobile in uso presso la Sezione di Bologna e di installare, gestire e mantenere il sistema di monitoraggio, secondo quanto definito al

precedente art. 3.2;

12.3 Autostrade per l'Italia si assume la responsabilità di provvedere all'elargizione di un contributo a fondo perduto per le spese di acquisto, installazione, gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio, secondo quanto definito al precedente art. 6. e 2.4.

Art. 13 – Riservatezza delle informazioni

13.1 Ciascuna Parte si impegna, per sé e per il proprio personale a mantenere la più stretta riservatezza in merito alle informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato ricevute dall'altra Parte in qualsiasi supporto contenute ("Informazioni"). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e si impegnano a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione e a non renderle note a terzi, sotto qualsiasi forma;

- conservare le Informazioni con la massima riservatezza, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività della ricerca. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza di seguito indicati:
astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni ricevute, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione delle attività e a restituirle prontamente su richiesta della Parte che le ha fornite;

13.2 Resta inteso che le "Informazioni" non comprendono quelle che:

1) erano precedentemente conosciute nonché quelle già di pubblico dominio, o che diventano di pubblico dominio dopo la comunicazione di una Parte all'altra per causa non imputabile alla Parte che le ha ricevute;

2) le informazioni che erano già in possesso della Parte ricevente prima della comunicazione, come dimostrabile da documenti precedenti rispetto al tempo della comunicazione, o sono state alle stessa fornite da terzi senza vincolo di segretezza;

3) le informazioni che sono ottenute dalla Parte che le ha ricevute indipendentemente o, comunque, senza uso o riferimento alle informazioni fornite dalla Parte che le ha comunicate, come dimostrabile con documenti o altre prove in possesso della Parte ricevente;

4) le informazioni che le parti siano obbligate a fornire per previsione di legge oppure a seguito di atto dell'Autorità Giudiziaria. In tal caso, la Parte che ha ricevuto le Informazioni deve tempestivamente avvisare per iscritto l'altra Parte prima della trasmissione, ponendo in essere tutte le azioni e le cautele opportune per proteggere le Informazioni da una indebita divulgazione.

13.3 L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sarà per le Parti vincolante, sia durante la vigenza della presente Convenzione che per ulteriori 5 (cinque) anni, sempreché le Informazioni non diventino parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

13.4 Le Parti sono responsabili del danno che possa derivare dalla violazione delle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale violazione si è verificata nonostante l'uso da parte delle Parti della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Art. 14 – Risoluzione anticipata e recesso

14.1 Le Parti avranno facoltà di risolvere la presente Convenzione, in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con una delle altre parti, qualora tale inadempimento possa considerarsi essenziale, avuto riguardo agli interessi delle Parti. L'inadempimento dovrà essere contestato per iscritto dalle parti adempienti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale si intima a cessare l'inadempimento totale o parziale e a rimuoverne gli effetti entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il detto termine, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto ex art 1456 c.c.

14.2. In caso di risoluzione della Convenzione, Autostrade per l'Italia dovrà corrispondere all'Arpae l'importo corrispondente alle attività effettuate e/o impegnate in esecuzione della Convenzione, fino al momento dell'anticipata risoluzione, in proporzione agli importi previsti all'art. 6.

14.3 Ciascuna delle Parti potrà comunque recedere unilateralmente dalla presente Convenzione per giusta causa, con preavviso scritto di 90 giorni da inviare alle altre Parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da trasmettere presso la loro sede legale. In tal caso, sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni inderogabilmente assunti in esecuzione della Convenzione alla data della ricezione della comunicazione di recesso, con espressa esclusione di qualsiasi risarcimento.

Art. 15 – Efficacia

La durata della presente Convenzione, concordata tra le Parti, è di trentasei mesi (tre anni) a decorrere dall'efficacia del presente atto. Il presente atto convenzionale sarà efficace a far data dal decreto di approvazione dello

stesso da parte del Ministero.

Art. 16 – Trattamento dati personali

16.1 Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti della presente convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, i cui adempimenti amministrativi sono curati per Autostrade per l'Italia da EsseDiEsse S.p.A., nominata Responsabile del Trattamento.

16.2 Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art.7 del suddetto D. Lgs.

16.3 Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Art. 17 - Foro esclusivo competente

A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari, le parti contraenti eleggono il proprio domicilio presso le proprie sedi.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente convenzione, saranno di esclusiva competenza del Foro di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente

Art. 18 - Rinvio

Alla presente Convenzione si applicano, ove non diversamente previsto, i

principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 19 - Spese

Tutte le spese e gli oneri inerenti alla presente convenzione ed agli atti conseguenti sono a carico di Autostrade per l'Italia.

Poiché la Convenzione è formalizzata a mezzo di scrittura privata non autenticata, e poiché la presente Convenzione è ricompresa nel richiamato rapporto concessorio tra Autostrade per l'Italia e MIT, la presente Convenzione sconta l'imposta di registro solo in caso d'uso.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti firmatarie del presente atto assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 136/2010.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto e della documentazione allegata.

Il presente atto consta di n. 20 fogli ed è redatto in 5 originali, due per Autostrade per l'Italia, uno per l'ARPAE Emilia Romagna, uno per il Comune, uno per il "Ministero".

Allegati:

- preventivo delle attività di predisposizione e installazione della strumentazione necessaria alla realizzazione del sistema di monitoraggio;
- analisi dei costi operativi di gestione, manutenzione del sistema di monitoraggio in continuo.
- nota prot. U010/2017/GR/pt del 08.02.2017 dell'Osservatorio Ambientale e Socio-Economico della Variante di Valico.

Castiglione dei Pepoli, li

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Arpae Sezione di Bologna dott.ssa Adelaide Corvaglia

Per il Comune di Castiglione dei Pepoli il Sindaco pro – tempore Dott.
Maurizio Fabbri

Per Autostrade per l'Italia

Sottoscrizione ai fini dell'ottenimento dell'approvazione preventiva da parte
del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - DGVCA:

Per Autostrade per l'Italia:

Per Arpae Sezione di Bologna dott.ssa Adelaide Corvaglia

Per il Comune di Castiglione dei Pepoli il Sindaco pro – tempore Dott.

Maurizio Fabbri



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 14 /GC del 09/02/2018

avente ad oggetto: **INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA INSTALLARE NEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOC. RONCOBILACCIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ARPA, ASPI E COMUNE.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(Aldrovandi Alessandro)

Parere sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 14 del 09/02/2018

OGGETTO:

INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA INSTALLARE NEL TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOC. RONCOBILACCIO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ARPA, ASPI E COMUNE.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PASQUINI PAOLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).